



## **Titolo**

Accordi ex art. 126-127 CGS – inadempimento – autonomia valutazioni collegio – misura sanzione - maggiorazione sanzione base

## **Descrizione**

Nella ipotesi di deferimento conseguente all'inadempimento degli obblighi scaturenti dagli accordi ex artt. 126 e 127 del CGS, resta fermo il *“principio dell'autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato/deferito nell'ambito degli accordi pregiudiziali”*, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, compreso il comportamento della parte nella fase precontenziosa ed in quella successiva, onde commisurare la sanzione alla gravità dell'illecito, essendo ormai pacifico ed acquisito che, per potere svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, la sanzione deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021).

Nella specie, in ragione della ineluttabile quanto inutile duplicazione di attività conseguente agli inadempimenti degli accordi ex artt. 126 e 127 del CGS è stata ritenuta congrua la maggiorazione della sanzione rispetto alla iniziale sanzione base per la *“necessità di sanzionare il comportamento di una società che - dopo aver stipulato un accordo formale di applicazione della sanzione - omette, in violazione dei doveri di lealtà e probità, di onorarlo e ciò senza nemmeno curarsi di addurre qualsivoglia giustificazione per il mancato adempimento”* (Decisione n. 50/CFA-2023-2024).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

30/TFN/2024-2025/B

## **Presidente**

Sica

## **Relatore**

Citarella

## **Riferimenti normativi**

artt. 44, comma 5, 126 - 127 CGS

## **Provvedimenti**

**Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 83/TFN del 22.10.2024 - (US Alessandria 1912 Srl - Reg. Prof. 71/TFN-SD)**